

## **IL SINDACO**

### **PREMESSO**

- che nell'ambito del territorio comunale, non esistono zone attrezzate di servizi igienici pubblici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire forme di campeggio, mediante accampamento con tende, caravan, roulotte, mezzi meccanici e simili;

- che neanche sulle aree private, in assenza di idonee condizioni e di specifiche previsioni urbanistiche, è possibile l'accampamento con i "mezzi" predetti;

**CONSIDERATO**, quindi, che la sosta e il conseguente accampamento, comporta sicuri inconvenienti, sia sotto l'aspetto igienico-sanitario, sia sotto quello del pubblico e privato decoro, con probabili e conseguenti forme di "molestia" all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché causa di degrado per l'ambiente;

**DATO Atto** che è dovere dell'Amministrazione Comunale, prevenire situazioni che comportino sicuri inconvenienti, sia sotto l'aspetto igienico-sanitario che forme di "degrado ambientale" per la comunità locale e non solo;

**VISTI** gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i quali attribuiscono espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli riguardanti l'igiene pubblica, l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**RITENUTO** pertanto necessario, per i motivi citati, che su tutto il territorio, *in aree pubbliche, di uso pubblico ed anche private*, vengano vietati insediamenti non autorizzati che comportino la sosta ed ogni forma di campeggio o accampamento con tende, caravan, roulotte, mezzi meccanici e simili;

Written by Alessandra PACINOTTI

Friday, 15 July 2016 09:52 - Last Updated Friday, 15 July 2016 10:03

---

**VISTO** il vigente codice della strada ed il relativo regolamento di esecuzione,

**VISTO** il Regolamento Comunale di Igiene e l'art. 650 del Codice Penale;

**VISTI** l'art. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e lo Statuto Comunale,

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno datato 05.08.2008;

## **ORDINA**

Per i motivi citati in premessa,

**IL DIVIETO DI SOSTA 0-24**, dal 14 Luglio 2016 al 31 dicembre 2016, su tutto il territorio comunale (aree pubbliche, di uso pubblico e private) per ogni forma di campeggio o accampamento con caravan, roulotte, tende, mezzi meccanici e simili (attrezzati e trasformati in abitazione) e/o insediamenti non autorizzati.

**Che la presente** ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa al:

Prefetto di Livorno;

- Vice-Prefetto di Portoferraio;
- Commissariato Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
- Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Comando Capitaneria di Porto di Portoferraio;
- Comando Corpo Forestale dello Stato di Portoferraio;
- Comando Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Comando Stazione Carabinieri di Porto Azzurro;

Comando di Polizia Municipale di Porto Azzurro per la vigilanza sull'osservanza del

Written by Alessandra PACINOTTI

Friday, 15 July 2016 09:52 - Last Updated Friday, 15 July 2016 10:03

---

presente provvedimento e per l'irrogazione delle relative sanzioni.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquecento (€ 500,00), a norma del combinato disposto dell'articolo 7-bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 3 comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n. 94;

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato con obbligo alla rimozione immediata di ogni materiale e/o all'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Stante l'inottemperanza all'ordine di cessazione del comportamento vietato e/o al ripristino dello stato dei luoghi, si procederà alla conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 C.P.

## **DISPONE**

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

## **INFORMA**

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza del Comune di Porto Azzurro, alla quale ci si potrà rivolgere per ogni esigenza, è la Sig.ra Anna Maria SALVATORI. Tel. 0565 921651 – E-mail: [annamaria.salvatori@comune.portoazzurro.li.it](mailto:annamaria.salvatori@comune.portoazzurro.li.it)

– Pec:

[p.municipale@pec.comune.portoazzurro.li.it](mailto:p.municipale@pec.comune.portoazzurro.li.it)

Written by Alessandra PACINOTTI

Friday, 15 July 2016 09:52 - Last Updated Friday, 15 July 2016 10:03

---

**Avverso** la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del                      Comune;

- ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza    all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco  
Luca SIMONI